

## DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO NON TRASCRIVIBILE <sup>1</sup>

Eccellenza Reverendissima,

i signori: .....

nato a ..... il .....

e .....

nata a ..... il .....

intendono sposarsi, ma a norma della legge civile, non possono contrarre matrimonio nè ottenere il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico perchè <sup>2</sup> .....

.....

.....

Le motivazioni addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le seguenti <sup>3</sup>: .....

.....

.....

Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che, nel loro caso, il matrimonio celebrato nella forma canonica non potrà essere trascritto per gli effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a contrarre al più presto il matrimonio civile. A conferma di ciò allego copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti. Infine posso garantire il loro impegno nella preparazione al matrimonio, la libertà e l'integrità del loro consenso <sup>4</sup>.

In fede

Luogo e data .....

L.S.

IL Parroco

.....

Allegato - Dichiarazione dei contraenti (Mod. XII)

1) Di norma è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo per assistere al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile (cf.: c. 1071, §1, n. 2 C.I.C.; c. 789, n. 2 C.C.E.O.). In alcuni casi anche la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento: età (c. 1083 C.I.C.; c. 800 C.C.E.O.); **delitto** (c. 1090 C.I.C.; c. 807 C.C.E.O.); affinità in linea retta (c. 1092 C.I.C.; c. 809 C.C.E.O.).

In questi casi il parroco, nel fare la richiesta di dispensa dall'adempimento, dovrà assicurare che i contraenti sono consapevoli della non trascrivibilità del loro matrimonio religioso.

Questa traccia di domanda serve per i casi in cui non esiste impedimento canonico, ma esiste un divieto civile non dispensabile: matrimonio di persona civilmente interdetta (cf. **Decreto generale**, 38); matrimonio di persona cattolica sposata civilmente, separata e in attesa di divorzio (cf. **Decreto generale**, 44); matrimonio di persona religiosamente libera a seguito di sentenza di nullità o dispensa (ib.).

2) Indicare la ragione per cui il matrimonio non può essere riconosciuto agli effetti civili (vedi nota 1).

3) Le cause che giustificano la licenza dovranno essere tanto più gravi di quanto maggiore è il rischio che il consenso matrimoniale non sia valido. Nell'espore queste motivazioni occorre evidenziare gli aspetti umani del caso, le prospettive per il futuro della coppia e le eventuali conseguenze negative di un rifiuto del matrimonio.

4) Indicare eventualmente gli accertamenti fatti tramite ricorso a esperti di fiducia.